



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso in appello nr. 3598 del 2015, proposto dai signori ... , rappresentati e difesi dall'avv. ... , con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

***contro***

CRI - CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare nr. 134/2015, pronunciata dal T.A.R. della Puglia, Sezione Terza, nell'ambito del giudizio nr. 72/2015, all'esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2015 e depositata in Segreteria in data 27 febbraio 2015, mai notificata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 59 e 86 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CRI - Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di questa Sezione nr. 2472 del 2015, con la quale, in riforma dell'ordinanza impugnata, è stata accolta l'istanza cautelare formulata dai ricorrenti in primo grado;

Vista l'istanza con la quale gli appellanti hanno chiesto: *a)* la correzione di un errore materiale ravvisabile nella suindicata ordinanza nr. 2472 del 2015; *b)* l'esecuzione della medesima ordinanza, a fronte di atti e comportamenti inottemperanti dell'Amministrazione;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015, il Consigliere Raffaele Greco;

Preso atto che nessuno è comparso per le parti costituite;

Ritenuto che, effettivamente, per mero errore materiale, nella richiamata ordinanza nr. 2472 del 2015 sono stati omessi, nell'elencazione dei ricorrenti in epigrafe, i nominativi dei signori ... ;

Ritenuto, quanto all'istanza di esecuzione, che non risulta contestata dall'Amministrazione l'inottemperanza al *decisum* riveniente dalla suindicata ordinanza, e pertanto l'istanza va accolta con l'effetto di:

*a)* ordinare all'Amministrazione l'immediata sospensione delle trattenute operate sulla busta paga dei ricorrenti, nonché – in considerazione dell'immediata esecutività della precedente ordinanza – la restituzione agli istanti delle somme relative alle trattenute operate per il periodo successivo al deposito dell'ordinanza medesima;

*b)* dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera *c)*, cod. proc. amm. (richiamato dall'art. 59 cod. proc. amm.) il provvedimento adottato dall'Amministrazione nei confronti degli eredi del ricorrente ... , e pertanto ordinare alla medesima Amministrazione di astenersi da operare trattenute sul TFR del predetto istante (ovvero di restituire le somme trattenute in violazione dell'ordinanza nr. 2472 del 2015);

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

- accoglie l'istanza di correzione, e pertanto dispone correggersi l'ordinanza della Sezione nr. 2472 del 2015 con l'aggiunta nell'epigrafe dei nominativi dei signori ... fra gli appellanti;

- accoglie l'istanza di esecuzione della predetta ordinanza cautelare, con gli effetti meglio descritti in motivazione.

Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e onorari della predetta fase di giudizio, che liquida equitativamente in euro 3000,00 (tremila) oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)